

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1156-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dei Trasporti**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il turismo è una componente fondamentale dell'economia delle Seychelles, al cui sviluppo l'Italia contribuisce significativamente con i viaggi dei suoi cittadini. A seconda degli anni, il flusso turistico italiano è il secondo o il terzo per dimensioni in assoluto.

Con la conclusione di un accordo in materia di servizi aerei si è inteso venire incontro all'esigenza della compagnia Air Seychelles di offrire un sistema di trasporto sicuro dei turisti italiani, consolidando il diritto di operare servizi di linea tra Roma e Mahè, che attualmente si svolgono sulla base di autorizzazioni provvisorie.

In particolare, l'articolo 1 dell'Accordo fornisce le definizioni dei termini giuridici e tecnici impiegati nel testo;

L'articolo 2 richiama l'applicazione della Convenzione di Chicago;

L'articolo 3 concerne le facoltà operative che le Parti riconoscono reciprocamente alle compagnie designate, con particolare riguardo ai diritti: *a)* di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente; *b)* di fare scalo tecnico, cioè senza fini commerciali, sul territorio dell'altra Parte contraente; *c)* di trasportare passeggeri, merci e posta nel quadro dei servizi indicati nell'apposita sezione dell'allegato;

L'articolo 4 disciplina le formalità relative alla designazione delle compagnie e le successive condizioni;

L'articolo 5 prevede i casi di sospensione e di revoca dei diritti reciprocamente concessi;

L'articolo 6 regola l'esenzione dagli oneri doganali e fiscali;

L'articolo 7 stabilisce i principi per lo svolgimento dei servizi, che dovranno essere conformi alle esigenze della domanda tra i rispettivi territori ed a quelle della richiesta presente nell'area geografica in cui si svolgono i voli;

L'articolo 8 disciplina i termini di presentazione degli orari; .

L'articolo 9 concerne le procedure di fissazione delle tariffe da parte delle compagnie. In particolare: il meccanismo IATA, i termini di presentazione alle autorità aeronautiche, la loro applicazione e le forme di risoluzione delle controversie;

L'articolo 10 regola l'applicazione delle rispettive normative nazionali;

L'articolo 11 fissa le modalità di reciproco riconoscimento delle licenze e dei certificati;

L'articolo 12 concerne la rappresentanza delle compagnie designate sul territorio delle Parti circa il personale e gli uffici;

L'articolo 13 regola i trasferimenti valutari nei rispettivi Paesi dei proventi realizzati dalle compagnie;

L'articolo 14 concerne lo svolgimento delle consultazioni per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo;

L'articolo 15, invece, disciplina i meccanismi di risoluzione delle controversie tramite consultazioni o collegio arbitrale;

L'articolo 16 regola l'adeguamento dell'Accordo alle convenzioni multilaterali;

L'articolo 17 regola lo scambio di dati statistici;

L'articolo 18 disciplina il termine di scadenza dell'Accordo tramite procedure di notifica;

L'articolo 19, infine, concerne l'entrata in vigore dell'Accordo secondo il criterio della notifica dell'espletamento delle procedure di ratifica.

L'Accordo - che è il primo che l'Italia stipula, in materia, con il Paese in questione - merita di essere ratificato e, pertanto, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a dare la propria autorizzazione.

ROSATI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

7 marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PARISI)

15 febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.